



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

PIANO FINANZIARIO 2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1 – Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dal comma 641 e seguenti, dell'art.1 della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e delle modifiche apportate con decreto legge 06/03/2014, n.16 convertito con modificazioni nella legge n.68 del 02/05/2014.

La normativa TARI prevede che:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solito all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore di locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- che per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune, comunque, per le unità immobiliari scritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/98;
- che per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie tassabile rimane quella "calpestable";
- che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria;
- che i comuni nella commisurazione della tariffa tengano conto di criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- che i comuni, in alternativa, al criterio di cui al punto precedente possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del Dlgs n, 36/2003, ad esclusione di costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - che per i servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni della legge n. 31/2008, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
 - che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche;
 - che il comune con apposito regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso discontinuo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupati da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
 - che per i rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - che la misura tariffaria della tassa temporanea è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
 - che l'obbligo di presentazione della dichiarazione, per questi soggetti, è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone;
 - che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/1992. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
 - che la riscossione a favore del comune (soggetto attivo) avviene mediante Mod.F24 i cui codici sono sotto indicati:
 - codice "3944": valido per Tari (e Tares),
 - codice "3945" Tari (e Tares), interessi,
 - codice "3946": Tari (e Tares), sanzioni;
 - che il Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
- Che per le altre applicazioni del tributo TARI si fa rinvio all'apposito regolamento comunale "IUC", che disciplina in toto la materia, dall'art. 32 all'art.47;

Il piano finanziario prevede il programma degli investimenti, il piano degli investimenti, la specifica dei beni delle strutture e dei servizi disponibili, nonché eventuale ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi nonché, ancora, le risorse finanziarie necessarie;

2 – Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in gestione diretta.

La raccolta differenziata è effettuata con mezzi e personale interno.

La pulizia delle strade e delle piazze è effettuata con la spazzatrice di proprietà comunale e l'impiego di operai dipendenti comunali e con l'ausilio di n. 1 moto ape per la raccolta.

2.1 – Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

2.2 – Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili, è di diminuire ulteriormente la quantità dei rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini.

2.3 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in economia ai sensi della vigente normativa ambientale.

2.3 Obiettivo sociale

Miglioramento della qualità territoriale: la raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, integrata con i servizi offerti dall'isola ecologica, ci si attende ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

Il Piano Finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Come specifica l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il piano finanziario deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni e servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o l'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano Finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- 1) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- 2) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Profili tecnico-gestionali

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Polistena è stato attuato mediante il passaggio del servizio di raccolta stradale dei rifiuti al sistema domiciliare "porta a porta", con fornitura alle utenze domestiche e non domestiche di appositi contenitori per la raccolta di cinque frazioni merceologiche di rifiuti, ovvero carta e cartone, multi materiale leggero (plastica e lattine), vetro, umido e rifiuto secco non differenziato, oltre alla gestione dell'isola ecologica comunale, ed in via residuale, del servizio di manutenzione del verde, spazzamento strade, marciapiedi e piazze comunali del centro urbano.

Profili economico-finanziari

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158/1999 specifica poi:

- *il costo complessivo* del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);
- *le voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (commi 2 e 3).

Previsione dei costi anno 2016

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R.158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di gestione	€ 974.788,70
CC - Costi comuni	€ 225.915,09
CK - Costi d'uso del capitale	
Minori entrate per riduzioni	€ 82.000,00
Agevolazioni	€ 56.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	-€ 56.000,00
Totale costi	€ 1.338.703,79
Riduzioni RD ut. domestiche	

Ripartizione Costi Fissi e Variabili	
Costi Variabili	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 52.975,90
CTS - Costi di trattamento e Smaltimento RSU	€ 375.840,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 53.000,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo	-€ 3.505,00
Riduzione parte variabile	€ 13.000,00
Totale	€ 491.310,90
	36,70%
Costi Fissi	
CSL - Costi spazz. e lavaggio strade e aree pubbliche	€ 70.571,00
CARC - Costi amm. di accertam., riscossione e cont.	€ 38.892,04
CGC - Costi generali di gestione	€ 481.906,80
CCD - Costi comuni diversi	€ 187.023,05
AC - Altri costi	
Riduzione parte fissa	€ 69.000,00
Totale parziale	
CK - Costi d'uso del capitale	
Totale	€ 847.392,89
	63,30%
Totale costi fissi e variabili	€ 1.338.703,79

I costi operativi di gestione (CG)

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell'ambiente), comprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

I suddetti costi operativi di gestione si distinguono in:

- 1) Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- 2) Costi per servizi;
- 3) Costi per godimento di beni di terzi;
- 4) Costi del personale;
- 5) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 6) Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- 7) Altri accantonamenti;

8) Oneri diversi di gestione.

I costi comuni (CC)

L' allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158/99 comprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l' acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione (CGC)*, che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- *i costi comuni diversi (CCD)*, tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

Determinazione delle tariffe

Una volta individuati i costi come sopra descritto, il metodo tariffario previsto per la determinazione della TARI opera una ulteriore ripartizione:

- a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- b) *costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria:

Costi fissi	Costi variabili
1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);	1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);	2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
3. costi generali di gestione (CGG)), tra cui almeno la metà del costo del personale;	3. costi raccolta differenziata per materiale (CRD);
4. costi diversi (CCD);	4. costi di trattamento e riciclo, al netto del recupero di materiali ed energia dei rifiuti (CTR)
5. altri costi (AC);	
6. costi d' uso del capitale (CK)	

Individuati i costi occorre ripartire gli stessi tra gli utenti in base alle regole contenute nel metodo per la determinazione della tariffa.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati nel PEF tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura "binomia"):

- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito all'entità dei costi di gestione.

Le tariffe unitarie relative alla *quota fissa* delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

I coefficienti per l'attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti e sotto i 5.000 abitanti) e per area geografica (nord, centro e sud).

La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

L'attribuzione della parte variabile avviene attraverso coefficienti, stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999, proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, distinti per composizione del nucleo familiare.

Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

I coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni e per area geografica, sono proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti.

Per la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati presi in considerazione i coefficienti **Ka** (per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche), **Kb** (per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), **Kc** (per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche) e **Kd** (per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche).

Per quanto riguarda la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche sono stati applicati coefficienti minimi per le tipologie di attività cod. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le banche ed istituti di credito (cod. 12) sono stati utilizzati i coefficienti massimi.

UTENZE DOMESTICHE coefficienti Ka e Kb

Numero comp. nucleo familiare	Quota fissa Ka	Quota variabile Kb
1 componente	0,81	1
2 componenti	0,94	1,8
3 componenti	1,02	2,3
4 componenti	1,09	3
5 componenti	1,10	3,6
6 o più componenti	1,06	4,1

Tariffe TARI 2016 - Utenze domestiche

Numero comp. nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,1421	4,82
2 componenti	1,3254	8,67
3 componenti	1,4382	11,08
4 componenti	1,5369	14,45
5 componenti	1,5510	17,34
6 o più componenti	1,4963	19,75

UTENZE NON DOMESTICHE coefficienti Kc e Kd

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,47	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,55
5	Stabilimenti balneari	0,59	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	5,04
7	Alberghi con ristorante	1,01	8,92
8	Alberghi senza ristorante	1,08	9,50
9	Case di cura e riposo	1,09	9,62
10	Ospedale	1,43	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	10,30
12	Banche ed istituti di eredito	0,79	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,91	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,67	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	2,90
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	4,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,40	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	22,40
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	22,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	13,70
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93
28	Ipermercati di generi misti	1,65	14,53
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	29,50
30	Discoteche, night-club	1,91	16,80

Tariffe TARI 2016 – UtENZE non domestiche

N.	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale 2016 € mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,3763	1,0472	2,4235
2	Cinematografi e teatri	1,0268	0,7844	1,8112
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9612	0,7426	1,7038
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,6166	1,2471	2,8637
5	Stabilimenti balneari	1,2889	0,9901	2,2790
6	Esposizioni, autosaloni	1,2452	0,9596	2,2048
7	Alberghi con ristorante	2,2064	1,6984	3,9048
8	Alberghi senza ristorante	2,3594	1,8088	4,1682
9	Case di cura e riposo	2,3812	1,8316	4,2129
10	Ospedale	3,1240	2,3990	5,5230
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,5560	1,9611	4,5171
12	Banche ed istituti di eredità	1,7258	1,3195	3,0453
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,9880	1,8850	3,8729
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,2769	2,5171	5,7940
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,9880	1,5232	3,5112
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,6483	2,7970	6,4453
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	3,2769	2,5152	5,7921
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,2720	1,7345	4,0065
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,0147	1,5270	4,5418
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,0535	0,5522	2,6057
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,0098	0,7616	2,7714
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,4276	5,6987	13,1263
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,5707	4,2650	9,8357
24	Bar, caffè, pasticceria	5,5926	4,2840	9,8766
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,4080	2,6085	6,0165
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,4080	2,6218	6,0298
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,6559	7,4123	17,0682
28	Ipermercati di generi misti	3,6046	2,7665	6,3711
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,3184	5,6168	12,9352
30	Discoteche, night-club	4,1726	3,1987	7,3713